

## ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "SABINA FUTURA"

In Passo Corese di Fara in Sabina, piazza Santa Croce snc, si sono riuniti il giorno 7 aprile 2007 per costituire una associazione senza fini di lucro denominata "Sabina Futura" i seguenti cittadini: Paolo Campanelli, Cristina Perrotti, Emolo Ceccarelli, Giulia Lisena, Silverio Maria Torchio, Elena Lelli, Sandra Ferilli, Marco Polidori, Luisa Serrao, Franca Grimaldi, Patrizio Battocletti, Fabrizio Battocletti, Cristina Brigidi, Guglielmo Segreto, Alberto D'Ascenzi, Irene D'Ascenzi, Carola Torchio, Daniela Giagu, Ugo Fracapane, Armando Pulcini.

I presenti chiamano a presiedere la riunione Paolo Campanelli il quale a sua volta nomina a Segretario Giulia Lisena.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "Sabina Futura" con sede in piazza Santa Croce snc a Passo Corese di Fara in Sabina.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testé approvato, e vengono eletti tra i presenti i seguenti soci a componenti del Consiglio Direttivo:

Paolo Campanelli (Presidente), Emolo Ceccarelli (Vice Presidente), Giulia Lisena (Segretario), Elena Lelli (Tesoriere), Fabrizio Battocletti (Consigliere), Marco Polidori (Consigliere), Silverio Maria Torchio (Consigliere)

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente  
Paolo Campanelli

Il Segretario  
Giulia Lisena

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SABINA FUTURA"**

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE**

#### **Articolo 1**

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata "SABINA FUTURA".

#### **Articolo 2**

L'associazione ha sede in Passo Corese di Fara in Sabina, in piazza Santa Croce snc.

### **TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 3**

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

#### **Articolo 4**

L'associazione ha le seguenti finalità:

- 1) migliorare la qualità della vita nel territorio della Sabina;
- 2) stimolare e coadiuvare le Amministrazioni e gli Enti Pubblici nel proporre iniziative a favore della cittadinanza;
- 3) promuovere iniziative, pubblicazioni e manifestazioni atte a sostenere, tutelare e valorizzare il territorio, il paesaggio e la cultura della Sabina con particolare riferimento all'area comunale della Città di Fara in Sabina;
- 4) proporre la realizzazione di impianti e strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali;
- 5) puntare su un modello di sviluppo economico e sociale sostenibile, privilegiando la bioedilizia, il risparmio energetico, le fonti energetiche pulite e rinnovabili, l'agricoltura biologica, il compostaggio, la raccolta differenziata dei rifiuti, il riciclaggio e l'innovazione tecnologica;
- 6) promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza e alla

rivalutazione di prodotti tipici e di eccellenza, di colture, di specificità e di biodiversità del territorio della Sabina;

7) favorire la conoscenza della Sabina oltre i propri confini;

8) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui al presente articolo 4;

9) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

10) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti quegli individui o entità che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli individui e i popoli.

#### Articolo 5

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

### TITOLO III - SOCI

#### Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a cinque soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

#### Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno, purché maggiorenni, diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

### TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

#### Articolo 10

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri

scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea dei Soci, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata mediante invio di SMS, oppure mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, oppure tramite invio di posta elettronica, oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, almeno 15 giorni prima della data di convocazione prevista.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due sole deleghe per socio.

L'Assemblea dei Soci prima di iniziare deve nominare un proprio presidente tra i soci presenti, anche diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci.

Segretario dell'Assemblea dei Soci di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea dei Soci, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea dei Soci. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea dei Soci.

Esso resta sempre depositato presso il sito internet dell'associazione ed ogni socio può consultarlo.

#### Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio Direttivo, ove delegato dall'Assemblea dei Soci, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni due mesi comunicando la convocazione e l'ordine del giorno mediante l'invio di SMS, oppure mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, oppure tramite invio di posta elettronica, oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, almeno 15 giorni prima della data di convocazione prevista.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

#### Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 14

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

### TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

#### Articolo 15

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

#### Articolo 16

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso il sito internet dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

### TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

#### Articolo 17

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

#### Articolo 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.